

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1969

Nuove tariffe per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche mediante apparecchiature telefoniche e per trasporto di energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi tempi vanno aumentando in misura notevole le controversie nei confronti delle Amministrazioni comunali promosse dalle Società concessionarie di servizi telefonici pubblici e dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, relative al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La questione si pone in questi termini.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1933, emanato e pubblicato in base alla delega legislativa contenuta nell'articolo 344 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e con l'osservanza delle prescrizioni nello stesso articolo indicate, furono dettate le norme di applicazione relative alla tassa per l'occupazione di soprasuolo pubblico mediante linee telefoniche e per trasporto di energia elettrica, sulla base della tariffa avente come unità di misura il chilometro.

Successivamente, con legge 2 luglio 1952, n. 703, sono state aumentate di 40 volte le tariffe stabilite con detto decreto ministeriale.

Oggetto del tributo in argomento sono le linee marginali e trasversali a strade e piazze pubbliche, intendendosi per « attraversa-

mento » (*rectius*: linea trasversale) ogni passaggio di elettrodotto o di linea telefonica che venga ad attuarsi sul suolo pubblico scavalcando la strada da una parte all'altra, sia in senso perpendicolare quanto diagonale al suo asse, e per « linea marginale » quella che corre parallelamente alle fronti delle case poggiando su sostegni infissi al suolo o nei muri degli edifici.

Chiariti i concetti di attraversamento e di linea marginale, va tenuta presente la circostanza per cui, a norma del decreto ministeriale sopra citato, l'unità di misura base della tassazione delle linee aeree è il chilometro, da applicarsi per intero, anche se in realtà l'occupazione del suolo pubblico posta in essere con ogni singolo attraversamento o tratto di linea sia di lunghezza inferiore.

Contro i relativi accertamenti e liquidazioni operati dai comuni, le aziende interessate propongono opposizioni avanti i competenti organi giurisdizionali o di contenzioso amministrativo, chiedendo che il tributo sia invece applicato col sistema a metro lineare e quindi sulla lunghezza complessiva derivante dalla somma degli attraversamenti a tratti di linee.

La tesi degli oppositori è stata ovunque rigettata dalla Commissione centrale, la quale, ancora con recenti e recentissime pronunce (tra le quali ricordiamo: n. 21021 del 1959; n. 23893 del 1960; n. 45107 del 1961; n. 47316 del 1962; n. 67216 del 1964; n. 77838 del 1965; n. 85990 del 1966; n. 86157 del 1967 e n. 94333 del 1968) ha statuito che: « Oggetto della tassa *de qua* non è l'attività complessiva esplicata mediante il collocamento sull'area pubblica di una linea elettrica o telefonica, bensì l'utilizzazione che dell'area stessa viene fatta, per cui nel caso di più attraversamenti, si avrà una pluralità di utilizzazioni del suolo pubblico, da ciascuna delle quali sorge il diritto alla tassazione sulla base della tariffa avente come unità di misura, non frazionabile, il chilometro ».

Il suindicato principio è stato affermato anche dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 212 in data 28 febbraio 1946 — fondamentale per la materia — in cui leggesi:

« Agli effetti della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti ai Comuni ed alle Province, l'unità di misura da prendere a base del computo è quella chilometrica e non quella metrica che fu invece espressamente stabilita dall'articolo 197 del testo unico della finanza locale per le occupazioni del sottosuolo.

« Tale unità di misura non è frazionabile e si applica per intero anche se le occupazioni di suolo pubblico siano diverse ed inferiori al chilometro, e ciò non solo perchè base dell'imposta è il fatto stesso della occupazione e non quello della concessione, ma anche perchè cumulandosi i vari attraversamenti si verrebbe ad eludere e distruggere il criterio unitario di cui si è detto, conglobandosi in unica tassazione varie occupazioni frazionarie che avrebbero dovuto formare oggetto di tante unità separate ».

Nonostante gli autorevoli insegnamenti sopra enunciati, le imprese interessate continuano a promuovere contestazioni in sede amministrativa e giudiziaria contro gli atti di imposizione del tributo *de quo*, creando

grave disagio alle Amministrazioni comunali.

Al fine, quindi, di eliminare tale inconveniente e di evitare il dilagare delle controversie, si ritiene necessario modificare il sistema di tassazione dettato dal decreto ministeriale eccetto, adottando un sistema tariffario più razionale ed armonico con la realtà e cioè quello a metro lineare, tenendo conto delle classi cui appartengono i Comuni e delle zone occupate, in modo che ne derivi un trattamento fiscale più proporzionato all'entità del suolo occupato e quindi meno oneroso per i contribuenti rispetto al sistema attuale.

A completamento del provvedimento di cui si chiede l'emanazione, si suggerisce la opportunità di eliminare l'attuale aumento del 50 per cento della tariffa prevista dal decreto ministeriale citato nei confronti delle linee con 5 o più fili (assolutamente sproporzionato in confronto alle linee aventi solo 4 fili) fissando invece una maggiorazione di aliquota per le linee formate da un fascio di fili superiore a 5, costituendo, quest'ultimo caso, una situazione del tutto straordinaria.

Inoltre si ritiene opportuno eliminare la riduzione del 50 per cento prevista dal decreto ministeriale citato per le linee con tensione inferiore a 250 volt. Dato che il valore del voltaggio della corrente elettrica non può in alcun modo influire sulla natura e struttura del suolo occupato.

È ovvio, infine, che anche l'occupazione del sottosuolo stradale mediante cavi contenuti in appositi cunicoli sia maggiorata e disciplinata con apposite tariffe in relazione ad ogni singola classe di Comuni ed in rapporto alle località occupate.

Con l'emanazione degli emendamenti di cui sopra, l'onere del tributo a carico delle Aziende interessate verrebbe ridotto del 40 per cento circa rispetto a quello derivante dall'attuale criterio di tassazione, basato sull'unità chilometrica indivisibile.

Il provvedimento sarebbe tale da scongiurare per l'avvenire ogni contestazione da parte dei contribuenti ed inoltre assorbirebbe le controversie tuttora in atto nelle diverse sedi giurisdizionali o conteziosa amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le tariffe e le agevolazioni per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche mediante apparecchiature telefoniche e per trasporto di energia elettrica, contenute nel decreto ministeriale 26 febbraio 1933, come modificato dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, sono sostituite dalle seguenti, ferma restando l'esenzione dal pagamento della tassa per le linee aeree destinate esclusivamente alla illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche:

1. — Tariffa per l'occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo di pertinenza comunale e provinciale mediante linee telefoniche e per trasporto ed erogazione di energia elettrica:

Classi di Comuni	LOCALITÀ	Linee elettriche e telefoniche con:			
		n. 2 fili al m.l. L.	n. 3 fili al m.l. L.	n. 4 fili al m.l. L.	n. 5 fili al m.l. L.
(A-B)	Centro abitato	120	130	140	150
	Zona limitrofa	110	120	130	140
	Sobborghi e frazioni	100	110	120	130
	Rimanente territorio	90	100	110	120
(C-D)	Centro abitato	110	120	130	140
	Zona limitrofa	100	110	120	130
	Sobborghi e frazioni	90	100	110	120
	Rimanente territorio	80	90	100	110
(E-F)	Centro abitato	100	110	120	130
	Zona limitrofa	90	100	110	120
	Sobborghi e frazioni	80	90	100	110
	Rimanente territorio	70	80	90	100
(G-H-I)	Centro abitato	90	100	110	120
	Zona limitrofa	80	90	100	110
	Sobborghi e frazioni	70	80	90	100
	Rimanente territorio	60	70	80	90

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le tariffe di cui sopra sono raddoppiate per linee costituite da un solo cavo aereo, contenitore di più fili.

Per le linee con più di 5 fili, senza limitazione, si applica la tariffa prevista per le linee con 5 fili, raddoppiata.

2. — Tariffa per l'occupazione di suolo pubblico di pertinenza comunale e provinciale, mediante pali di qualsiasi specie posti a sostegno di linee telefoniche e per trasporto di energia elettrica:

Classi di Comune	LOCALITÀ	Tassa annua per ogni palo L.
(A-B)	Centro abitato	500
	Zona limitrofa	450
	Sobborghi e frazioni	400
	Rimanente territorio	350
(C-D)	Centro abitato	450
	Zona limitrofa	400
	Sobborghi e frazioni	350
	Rimanente territorio	300
(E-F)	Centro abitato	400
	Zona limitrofa	350
	Sobborghi e frazioni	300
	Rimanente territorio	250
(G-H-I)	Centro abitato	350
	Zona limitrofa	300
	Sobborghi e frazioni	250
	Rimanente territorio	200

Le suindicate tariffe sono quadruplicate quando i sostegni sono costituiti da tralicci ubicati su suolo pubblico.

3. — Tariffa per l'occupazione del sotto-suolo pubblico con cavi telefonici e per tra-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sporto di energia elettrica con diametro fino a 20 centimetri (intesa la circonferenza del contenitore):

Classi di Comuni	LOCALITÀ	Tassa annua per metro lineare o frazione — Lire
(A-B)	Centro abitato	120
	Zona limitrofa	100
	Sobborghi e frazioni	90
	Rimanente territorio	80
(C-D)	Centro abitato	100
	Zona limitrofa	80
	Sobborghi e frazioni	70
	Rimanente territorio	60
(E-F)	Centro abitato	80
	Zona limitrofa	70
	Sobborghi e frazioni	60
	Rimanente territorio	50
(G-H-I)	Centro abitato	70
	Zona limitrofa	60
	Sobborghi e frazioni	50
	Rimanente territorio	40

Le suddette tariffe sono raddoppiate quando i cunicoli contenitori dei cavi superano il diametro di 20 centimetri.

Art. 2.

Le tariffe previste nella presente legge si applicano anche ai rapporti relativi ad occupazioni di suolo pubblico sorti in epoca precedente alla emanazione della legge stessa, non ancora definiti con provvedimenti passati in giudicato sostanziale.